

REGOLAMENTO (CEE) N. 1857/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1988

che istituisce un regime di autorizzazione applicabile alle importazioni in Francia di calzature originarie della Corea del Sud e di Taiwan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1243/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dal regolamento succitato,

considerando quanto segue:

A. Procedura

- (1) Il 28 agosto 1987 le autorità francesi hanno informato la Commissione che le importazioni in Francia di scarpe originarie della Corea del Sud e di Taiwan erano aumentate e continuavano ad aumentare in misura e a condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio all'industria nazionale.
- (2) La domanda francese era corredata di elementi di prova riguardanti l'andamento delle importazioni e le condizioni in cui vengono effettuate, soprattutto in materia di prezzi. Sono state inoltre fornite indicazioni relative alle ripercussioni sull'industria calzaturiera.
- (3) Avendo deciso, previa consultazione che gli elementi di prova in suo possesso erano sufficienti per giustificare un'inchiesta, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽³⁾, l'apertura di una procedura comunitaria relativa alle importazioni in Francia dei prodotti in oggetto originari della Corea del Sud e di Taiwan ed ha avviato l'inchiesta.
- (4) La Commissione ne ha debitamente informato i produttori e gli importatori notoriamente interessati ed ha offerto a tutte le parti in causa la possibilità di comunicare per iscritto le loro osservazioni e di chiederle di essere intese.

Sono state presentate alcune argomentazioni a nome dei produttori francesi da parte della « Fédération nationale de l'industrie de la chaussure » e della Confederazione europea dell'industria calzatu-

riera (CEC). Anche taluni importatori francesi hanno fornito alcune informazioni.

- (5) Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha raccolto e verificato tutti i dati ritenuti necessari ed ha effettuato controlli in loco.

La Commissione ha scelto i seguenti produttori, considerati più rappresentativi dei diversi tipi di calzature importate.

Produttori francesi:

- Adidas, Dettwiller
- Bata, Moussey-Bataville
- Bopy SA, Beaupre au
- Cadet-Roussel, Merignac
- GEP — Groupe Pasquier SA, Montfaucon
- Hoki, Ingwiller
- Imbert, Miramont de Guienne
- Labelle Sàrl, Saint-Pierre-du-Vauvray
- Éts Maudouit, Banquefort
- Éts norbert Moche, La Ferté Macé
- Chaussures Noël, Vitre
- Patrick International SA, Pouzauges
- Éts Rondinaud, La Rochefoucauld
- Virona, La Verrie

Importatori francesi:

- Chauss Europe SA, Le Havre
- Nike France, Cergy-Pontoise
- Netter & Cie, Paris

- (6) Il confronto tra i prezzi è stato effettuato in riferimento al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987.

B. Prodotti e industrie produttrici interessati

- (7) I prodotti oggetto dell'inchiesta sono le calzature di cui alle voci da 64.01 a 64.04 della tariffa doganale comune, corrispondenti in particolare ai codici Nimexe da 64.01-11 a 64.04-90 e alle voci da 6401 10 a 6405 90 90 della nomenclatura combinata.
- (8) La Commissione ha esaminato se fosse opportuno, al fine di determinare l'impatto esercitato sull'industria francese dalle importazioni di calzature originarie della Corea del Sud e di Taiwan, costituite in gran parte da calzature per attività ricreative e sportive, raggruppare dette calzature in categorie distinte e limitare la valutazione dell'impatto in parola ai soli produttori francesi di questi tipi di calzature. Dall'inchiesta della Commissione è emerso che, oltre a sollevare difficoltà di ordine pratico per via della non concordanza tra statistiche

⁽¹⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 274 del 13. 10. 1987, pag. 3.